

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE CIVICHE DEI QUARTIERI

ART. 1 Definizione

Le sale civiche dei Quartieri sono un luogo di incontro e partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

Sono altresì luogo di promozione, di stimolo e di coordinamento delle iniziative dirette ad incentivare la partecipazione ed i processi di informazione e di conoscenza dei cittadini.

ART. 2 Soggetti

Le sale assolvono, innanzitutto, alle esigenze istituzionali, nonché alle iniziative dell'Amministrazione Comunale, dei Quartieri e dei gruppi consiliari comunali.

Le sale possono essere, inoltre, concesse in uso temporaneo:

- ad associazioni e soggetti privati per iniziative culturali, sociali, aggregative e di pubblico interesse;
- ad altre istituzioni, enti e soggetti pubblici, compresi i Consolati di nazioni estere, per esigenze istituzionali e di svolgimento delle attività di voto dei cittadini stranieri.

È esclusa la concessione per attività in contrasto con l'art. 3 dello Statuto Comunale e/o con la legge.

ART. 3 Criteri di concessione

Ai fini della concessione di una sala di quartiere dovrà essere presentata domanda esclusivamente *online* attraverso il sito istituzionale, previa verifica della disponibilità presso l'Ufficio competente, seguendo le indicazioni pubblicate sulla apposita pagina web.

La concessione delle sale, degli spazi e relative pertinenze, è rilasciata dal personale amministrativo incaricato secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare.

In caso di richieste di diversi soggetti per la stessa sala nella stessa data, al fine di procedere all'assegnazione della sala, ci si attiene al seguente ordine di precedenza, fatte salve le prenotazioni già inserite in precedenza nell'agenda della sala stessa:

1. iniziative di carattere istituzionale, nonché iniziative dell'Amministrazione Comunale, dei Quartieri e dei gruppi consiliari comunali;
2. iniziative patrocinate dal Comune di Modena;
3. iniziative di altre istituzioni, enti e soggetti pubblici, compresi i Consolati di nazioni estere;
4. altre iniziative.

Fatte salve le precedenze di cui sopra, le sale vengono assegnate secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono sottoscrivere la condivisione dei valori sanciti dalla Costituzione e tra questi segnatamente il divieto di professare e/o praticare ideologie o comportamenti fascisti e razzisti.

ART. 4 Gratuità e agevolazioni

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione le tariffe per l'utilizzo delle sale di Quartiere.

Per l'eventuale uso gratuito oppure a tariffe agevolate delle sale si fa riferimento ai seguenti criteri:

- gratuità, in caso di iniziative organizzate direttamente o fatte proprie dal Quartiere oppure dall'Amministrazione Comunale;
- gratuità per gruppi consiliari comunali;
- gratuità, in caso di iniziative organizzate da altre istituzioni, enti e soggetti pubblici, compresi i Consolati di nazioni estere, per esigenze e attività istituzionali;
- gratuità, in caso di iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente qualora riguardino attività del tutto gratuite ad accesso libero senza alcuna spesa per i partecipanti;
- quota minima del 30% della tariffa vigente, in caso di iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale, ma riguardanti attività a pagamento per i partecipanti (corsi, seminari, conferenze etc.);
- in campagna elettorale, a liste che partecipino formalmente alle elezioni nazionali, regionali, locali e/o alle consultazioni referendarie, si applica la tariffa con l'IVA al 4%.

ART. 5 Concessione onerosa

In caso di concessione onerosa, il diritto spettante al Comune per l'utilizzo della sala deve essere corrisposto anticipatamente, al momento della consegna delle chiavi, secondo le modalità indicate e le vigenti tariffe pubblicate sull'apposita pagina web.

Sono a carico dell'utilizzatore le eventuali spese di:

- allestimento;
- vigilanza.

ART. 6 Responsabilità e oneri dell'utilizzatore

In caso di accoglimento della richiesta, una copia delle chiavi è consegnata al soggetto richiedente dall'Ufficio Amministrativo dei Quartieri adibito a tale funzione, negli orari di apertura al pubblico.

I concessionari, con la consegna delle chiavi, assumono la responsabilità del corretto utilizzo di esse e sono costituiti custodi dei locali e servizi concessi, nonché delle parti connesse e delle pertinenze. Rispondono quindi verso l'Amministrazione, ed eventuali terzi, secondo la responsabilità del custode.

È vietato il trasferimento della concessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena l'immediata decadenza della concessione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

Non è consentita la cessione a terzi della copia delle chiavi né la duplicazione delle stesse.

La copia delle chiavi deve essere riconsegnata entro l'orario di apertura dell'Ufficio Amministrativo dei Quartieri nel giorno successivo a quello di utilizzo.

Al momento della consegna delle chiavi, il soggetto richiedente si impegna:

- a rispettare la capienza massima della sala;
- in caso di utilizzo di attrezzature o impianti in dotazione della sala, a provvedere al loro uso direttamente o tramite personale tecnico specializzato, evitando di modificare le configurazioni e le connessioni degli impianti;
- ad assicurare, durante il periodo di concessione della sala, la necessaria vigilanza

per il corretto utilizzo dei locali e dei servizi, evitando di disturbare il vicinato e limitando sempre il rumore prodotto con le attività;

- a riconsegnare i locali sgombri, puliti e chiusi (porte, finestre, luci e quant'altro utilizzato) al termine dell'iniziativa, compresi gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, che devono essere spenti dopo l'utilizzo quando disponibili e controllabili sul posto;
- a non lasciare oggetti, attrezzature o strumenti musicali presso le sale al di fuori del loro orario di utilizzo;
- ad assumersi formale responsabilità per il buon uso della sala e per l'osservanza delle norme di pubblica sicurezza, di igiene e prevenzione del contagio da virus e di tutela della quiete pubblica, fornendo i propri recapiti ed il numero telefonico per reperibilità;
- a non utilizzare la sala per feste private;
- a non consumare all'interno della sala cibi e bevande di qualunque genere, se non espressamente autorizzato dall'ufficio competente al momento della concessione;
- a non utilizzare la sala per attività contrarie alla legge e che possano mettere a rischio l'ordine pubblico;
- a indennizzare il Comune per eventuali danni arrecati al locale, alle sue attrezzature e arredi.

ART. 7 Revoca e rinuncia

La concessione, in caso di forza maggiore o altri gravi impedimenti, ivi comprese eventuali improcrastinabili esigenze del Comune e del Quartiere, può essere revocata.

In caso di revoca, ai concessionari non spetta alcun indennizzo, salvo la restituzione dell'eventuale diritto di concessione già pagato.

In caso di revoca, i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività.

Qualora, di propria volontà ed iniziativa, il concessionario rinunci all'utilizzo della sala di cui ha già pagato la prescritta tariffa, la restituzione dell'importo versato è possibile esclusivamente in base ad espressa richiesta scritta presentata tassativamente almeno 24 ore prima dell'orario d'uso stabilito del giorno stesso di mancato utilizzo della sala prenotata.

ART. 8 Tempistiche di utilizzo

L'utilizzo di ogni singola sala può essere autorizzato dalle ore 07.00 alle ore 24.00, anche per utilizzi multipli nello stesso giorno da parte di soggetti diversi.

L'eventuale preparazione della sala con allestimenti e i conseguenti smontaggi al termine delle attività, dovranno essere realizzati all'interno del giorno e dell'orario della concessione.

Per quanto riguarda le richieste con requisiti di gratuità, esclusi i casi di eventi patrocinati, occorre specificare che:

- ogni richiesta relativa allo stesso soggetto e iniziativa, può riguardare al massimo 10 giornate;
- non è possibile richiedere un utilizzo per un'attività prevista oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta;
- il soggetto richiedente dispone di un tetto massimo complessivo di utilizzo di 50 giornate per ogni anno solare.

ART. 9 Responsabilità

Nessuna responsabilità civile o penale potrà derivare al Comune, agli Amministratori o al Personale a causa delle attività svolte durante la concessione delle sale e l'utilizzo delle relative strutture ed attrezzature.

In ogni caso, l'Amministrazione ha sempre facoltà, in qualsiasi momento, di ispezionare, senza preavviso, i luoghi e verificare se l'uso sia conforme alla legge, ai regolamenti e ai termini della concessione rilasciata.

ART. 10 Esclusione o decadenza

In caso di uso improprio, violazione delle modalità di concessione, danni alle sale, accessori, attrezzature e pertinenze, comportamenti non conformi alla regola civile, inadempienze rispetto alle norme disciplinari di cui ai precedenti articoli, il soggetto concessionario, oltre a rispondere verso l'Amministrazione ed eventuali terzi, potrà essere escluso in futuro da ogni successiva assegnazione o decadere da eventuali assegnazioni in corso.

L'esclusione o la decadenza sarà pronunciata dal Dirigente preposto, previa contestazione degli addebiti.

L'esclusione o la decadenza verificatasi in un Quartiere sarà comunicata agli altri Quartieri per opportuna conoscenza, nonché al fine di consentire una discrezionale esclusione da altre assegnazioni delle sale di pertinenza.

ART. 11 Disposizioni finali

Il presente disciplinare sostituisce il precedente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale numero 368/2022.

Per tutto quanto non previsto in questo documento si applica il Codice Civile e si rimanda ad eventuali norme di grado superiore.